

**Comune di Cinisello Balsamo**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI  
(TARI)**



***APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 16/07/2020  
ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE***

# INDICE

ARTICOLO 1.....	5
<i>Oggetto del Regolamento.....</i>	5
ARTICOLO 2.....	5
<i>Istituzione della Tassa sui rifiuti urbani .....</i>	5
ARTICOLO 3.....	6
<i>Classificazione dei rifiuti .....</i>	6
ARTICOLO 4.....	7
<i>Rifiuti assimilati agli urbani .....</i>	7
ARTICOLO 5.....	7
<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti .....</i>	7
ARTICOLO 6.....	7
<i>Presupposti della Tassa e soggetti passivi.....</i>	7
ARTICOLO 7.....	8
<i>Locali e aree scoperte soggetti alla Tassa.....</i>	8
ARTICOLO 8.....	9
<i>Locali ed aree scoperte non soggetti alla Tassa .....</i>	9
ARTICOLO 9.....	10
<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .....</i>	10
ARTICOLO 10.....	11
<i>Determinazione della tariffa TARI .....</i>	11
ARTICOLO 11.....	12
<i>Piano finanziario .....</i>	12
ARTICOLO 12.....	12
<i>Modalità di computo delle superfici.....</i>	12
ARTICOLO 13.....	13
<i>Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile .....</i>	13
ARTICOLO 14.....	14
<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche .....</i>	14
ARTICOLO 15.....	15
<i>Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile .....</i>	15
ARTICOLO 16.....	16
<i>Istituzioni scolastiche statali .....</i>	16

ARTICOLO 17.....	16
<i>Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</i> .....	16
ARTICOLO 18.....	17
<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione</i> .....	17
ARTICOLO 19.....	19
<i>Tassa sui rifiuti giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati</i> .....	19
ARTICOLO 20.....	19
<i>Mancato svolgimento del servizio</i> .....	19
ARTICOLO 21.....	20
<i>Riduzioni per le utenze domestiche ed agevolazioni</i> .....	20
ARTICOLO 22.....	21
<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i> .....	21
ARTICOLO 23.....	23
<i>Riduzione Anti Spreco</i> .....	23
ARTICOLO 24.....	23
<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i> .....	23
ARTICOLO 25.....	23
<i>Scadenze di versamento</i> .....	23
ARTICOLO 26.....	23
<i>Modalità di versamento e Riscossione</i> .....	23
ARTICOLO 27.....	24
<i>Importi minimi e rimborsi</i> .....	24
ARTICOLO 28.....	25
<i>Funzionario responsabile</i> .....	25
ARTICOLO 29.....	25
<i>Verifiche ed accertamenti</i> .....	25
ARTICOLO 30.....	27
<i>Sanzioni ed interessi</i> .....	27
ARTICOLO 31.....	27
<i>Riscossione coattiva</i> .....	27
ARTICOLO 32.....	27
<i>Contenzioso</i> .....	27
ARTICOLO 33.....	28
<i>Trattamento dei dati personali</i> .....	28
ARTICOLO 34.....	28
<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i> .....	28

ARTICOLO 35.....	28
<i>Norme di rinvio</i> .....	28
ALLEGATO 1 UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE .....	29
ALLEGATO 2 UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE.....	31

## **ARTICOLO 1**

### ***Oggetto del Regolamento***

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, si disciplina l'applicazione della TARI:
  - i criteri di determinazione delle tariffe;
  - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali a cui applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co. 738 dell'art. 1 della L.n.160/2019.
3. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento istituire la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.

## **ARTICOLO 2**

### ***Istituzione della Tassa sui rifiuti urbani***

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Cinisello Balsamo nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla Tassa, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. La gestione dei rifiuti, funzione fondamentale del Comune, ex articolo 19, comma 1, lett. f), della Legge n. 135/2012, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade pubbliche.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità disciplinate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal relativo Regolamento Comunale di Igiene Urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza e comunque entro il 2° mese precedente la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito; esso deve indicare, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

### **ARTICOLO 3** ***Classificazione dei rifiuti***

1. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Ai sensi dell'articolo 184, comma 2, sono "rifiuti urbani":
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Ai sensi dell'articolo 184, comma 3, sono "rifiuti speciali":
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 Codice Civile;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

**ARTICOLO 4**  
***Rifiuti assimilati agli urbani***

1. Sono “assimilati ai rifiuti urbani”, ai fini dell’applicazione della Tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel Regolamento di Igiene Urbana, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

**ARTICOLO 5**  
***Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti***

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

**ARTICOLO 6**  
***Presupposti della Tassa e soggetti passivi***

1. La Tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o

detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali degli edifici a civile destinazione di cui all'articolo 1117 Codice Civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La Tassa è dovuta da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei (6) mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art.2 della L. n.212/2000 come disciplinato dall'art.1 del D.L. n.124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. n.157/2019.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi dichiarativi ai fini tributari, oltre che del versamento della Tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido - con singoli detentori dei locali in uso esclusivo - per il pagamento della Tari.
8. La Tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **ARTICOLO 7**

### ***Locali e aree scoperte soggetti alla Tassa***

1. Sono soggetti alla Tassa tutti i locali comunque denominati predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, ovvero poggiata o ancorata allo stesso, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro



destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono altresì soggette alla Tassa, nella misura del 50% della tariffa, tutte le aree scoperte operative possedute, occupate o detenute, riferibili alle utenze non domestiche ed a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati agli stessi, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## **ARTICOLO 8**

### ***Locali ed aree scoperte non soggetti alla Tassa***

1. Non sono soggetti all'applicazione della Tassa i seguenti locali ed aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ovvero:

#### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- i locali abitativi privi di servizi di rete attivi (gas ed energia elettrica) e di qualunque tipo di arredo o contenuto.

#### Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 10, del presente Regolamento. Sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale non assimilato. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e

- le serre a terra;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
- b) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
  - c) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenziali di tali locali;
  - d) le superfici degli impianti sportivi, siano essi ubicati in aree scoperte che in locali, destinati al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, platee per il pubblico, biglietterie, aree di sosta e di accesso, punti di ristoro, gradinate e simili.
  - e) locali ed aree di fatto non utilizzati per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - f) fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi, precisi e concordanti, rilevabili direttamente, tramite verifica operata congiuntamente dal Servizio Entrate e della Polizia Locale, ovvero da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà recuperato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ARTICOLO 9**

### ***Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio***

1. Non sono soggette alla TARI:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;

- c) come attestato da certificazione del direttore sanitario, le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. In caso di omessa indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione non acquista efficacia fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

## **ARTICOLO 10**

### ***Determinazione della tariffa TARI***

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La quota della Tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente alla data di inizio dell'esercizio di competenza, purché entro il termine di cui al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. In caso di mancata approvazione della deliberazione, si intende prorogata la tariffa precedentemente in vigore.
7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

## **ARTICOLO 11**

### *Piano finanziario*

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **ARTICOLO 12**

### *Modalità di computo delle superfici*

1. La superficie assoggettabile alla Tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

A tal fine si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi e Urbani (TARSU), della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), o del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), opportunamente integrate con gli elementi necessari per l'applicazione della TARI. Nello specifico, il Servizio Entrate, può richiedere, anche tramite questionari, tutte le eventuali informazioni mancanti ed indispensabili per la corretta applicazione della Tassa.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della Tassa è pari a quella calpestabile, ad eccezione di quella parte ove si formano esclusivamente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - a) la superficie dei locali assoggettabile a Tassa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
  - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a Tassa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
  - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 sono arrotondate al metro quadrato inferiore, quelle pari o superiori sono arrotondate al metro quadrato superiore.

### **ARTICOLO 13**

#### ***Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile***

1. Per "utenza domestica" deve intendersi il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze soggette ad imposizione.
2. La quota fissa della tariffa, applicata alle utenze domestiche, è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
3. La quota variabile della tariffa, applicata alle utenze domestiche, è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

## **ARTICOLO 14**

### ***Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche***

1. Per le utenze domestiche, la Tassa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi comunque possiede, detiene o occupa i locali negli altri casi.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 60 giorni.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento. Le variazioni intervenute successivamente a tale data acquistano efficacia a partire dal primo giorno solare del mese successivo all'evento di variazione.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 18, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti nel Comune, acquisite d'ufficio ai fini della corretta determinazione della Tassa.
5. I soggetti che risultano iscritti nei registri anagrafici come residenti in una determinata unità abitativa possono essere esclusi, ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, qualora si tratti di soggetti collocati in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).
6. Per le unità abitative, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, previa presentazione di richiesta documentata, il numero degli occupanti viene fissato in una unità, sempre che le stesse non vengano locate o comunque utilizzate a vario titolo.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo versamento con vincolo di solidarietà.
8. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti, ovvero per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, e per le utenze tenute a disposizione da parte di soggetti residenti in altra unità alloggiativa all'interno del territorio comunale, è stabilita l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'articolo 18.

In mancanza di dati dichiarati dal soggetto passivo, si assume:

- un nucleo di n. 1 persona per le utenze fino a 20 (venti) metri quadrati;
  - un nucleo di n. 2 persone per le utenze fino a 40 (quaranta) metri quadrati;
  - un nucleo di n. 3 persone per le utenze fino a 60 (sessanta) metri quadrati;
  - un nucleo di n. 4 persone per le utenze fino a 80 (ottanta) metri quadrati;
  - un nucleo di n. 5 persone per le utenze fino a 100 (cento) metri quadrati;
  - un nucleo di n. 6 persone per le utenze oltre 100 (cento) metri quadrati.
9. Resta salva la possibilità da parte del soggetto passivo di fornire elementi certi, precisi e concordanti che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
10. I locali pertinentziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante della stessa nella misura massima di tre pertinenze nel limite di un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale ovvero un C/2 (magazzini, soffitte, cantine, locali di sgombero) un C/6 (box auto e garage) e un C/7 (tettoie e posti auto). E' esclusa ogni combinazione. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
11. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, trova applicazione il precedente comma 8, salvo diversa specifica indicazione delle persone fisiche che occupano l'immobile nella dichiarazione di cui all'articolo 18.
12. In caso di utilizzo delle utenze di cui al comma precedente superiore a mesi sei (6) nel corso del medesimo anno, soggetto passivo diviene l'occupante.

## **ARTICOLO 15**

### ***Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile***

1. Sono "utenze non domestiche" tutti i locali ed aree con destinazione o uso diversi da quella abitativa, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente, risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ovvero risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini I.V.A., o dall'atto costitutivo ovvero dall'atto statutario.
3. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa relativa all'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani e assimilati.
4. La tariffa applicabile è unica per ogni categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, anche nelle ipotesi in cui le superfici destinate all'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso e siano ubicate in luoghi diversi. In difetto della condizione di omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la tariffa viene applicata sulla base delle diverse destinazioni d'uso rilevabili dalle risultanze catastali.
5. Nelle unità immobiliari destinate a civile abitazione in cui sia svolta anche

un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. La quota fissa della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, secondo il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, secondo il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
8. Per le utenze non domestiche rientrate in possesso del titolare del relativo diritto reale, a seguito di cessazione e/o chiusura dell'attività commerciale, o industriale, o artigianale e similari ivi svolte, si applicano i coefficienti Kc e Kd riferiti alla categoria con minore produzione potenziale di rifiuti.

## **ARTICOLO 16**

### ***Istituzioni scolastiche statali***

1. Ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere la tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento di tale servizio, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il Tributo provinciale di cui al successivo articolo 17.
3. La somma attribuita al Comune, ai sensi dei commi precedenti, è sottratta dal costo complessivo del servizio coperto con la Tassa.

## **ARTICOLO 17**

### ***Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente***

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Tassa sui rifiuti si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Tale tributo, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla Tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.



## ARTICOLO 18

### ***Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione***

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla Tassa sui rifiuti, hanno l'obbligo di presentare al Servizio Entrate apposita dichiarazione entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso.  
Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato o area scoperta, la dichiarazione può essere presentata anche da uno soltanto degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
  - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b) il codice fiscale ovvero per le utenze non domestiche, la partita IVA;
  - c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede legale o il domicilio fiscale, e le generalità complete di chi ne ha la rappresentanza;
  - d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e inviti di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (ad esempio proprietà, locazione, ecc.);
  - f) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla C.C.I.A.A., o dagli ordini professionali, ovvero risultante dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato i fini I.V.A., o dall'atto costitutivo ovvero dall'atto statutario;
  - h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala, il codice ecografico/numero interno;
  - i) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 12 del presente Regolamento;
  - j) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso, occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
  - k) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso od occupazione dei locali e delle aree, e l'indirizzo di emigrazione;
  - l) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora siano noti;
  - m) le superfici escluse dall'applicazione della Tassa;
  - n) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli, ed ha effetto

- anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese eventuali agevolazioni, esenzioni ed esclusioni.
4. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, ovvero per cessazione, ha effetto dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento purché debitamente e tempestivamente dichiarato.
  5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno solare del mese successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio si applica anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo comma 6, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
  6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente dichiarati comporta l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione entro trenta (30) giorni dall'evento.
  7. La cessazione del possesso, ovvero della conduzione od occupazione dei locali e delle aree comporta l'obbligo dichiarativo entro il medesimo termine di cui al comma precedente ed ha efficacia dal primo giorno solare del mese successivo all'evento. Nell'ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione, l'obbligazione si estingue alla data di presentazione della medesima, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
  8. Nell'ipotesi di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, il Servizio Entrate provvede a cessare la posizione tributaria alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. A seguito di tale evento soggetto passivo del tributo diviene il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
  9. L'obbligo della dichiarazione, a pena di decadenza, vige anche per gli utenti che richiedano l'applicazione di norme di agevolazione, esenzione o esclusione.
  10. La dichiarazione, se redatta su modello non prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2, purché sia compilata in forma scritta, firmata ed accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità.
  11. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. Per le dichiarazioni trasmesse attraverso posta elettronica certificata fa fede il relativo attestato di avvenuta consegna.
  12. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti o della Tariffa di Igiene Ambientale o del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6.

## **ARTICOLO 19**

### ***Tassa sui rifiuti giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati***

1. È istituita la Tassa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo del 50%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 non contenga una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'articolo 15, comma 3.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della Tassa, da effettuarsi anche con le modalità e nei termini previsti per la Tassa di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche ovvero per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P. ovvero della C.O.S.A.P., la Tassa giornaliera sui rifiuti deve essere versata al concessionario competente alla riscossione T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P., se presente, con le modalità ed i termini di cui al comma precedente.
7. Gli importi riscossi sono successivamente riversati all'Amministrazione comunale con le modalità previste dalle singole Convenzioni in atto con il Concessionario della riscossione T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P., se presente.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la Tassa dovuta, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni ed interessi di legge.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Servizio Entrate ed al Concessionario della riscossione T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P., se presente, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive accertate.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni relative alla Tassa annuale.

## **ARTICOLO 20**

### ***Mancato svolgimento del servizio***

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione

dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria quale causa di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la Tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima pari al 20% (venti per cento) della Tassa stessa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

## **ARTICOLO 21**

### ***Riduzioni per le utenze domestiche ed agevolazioni***

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione congiunta di apposita istanza al Servizio Entrate e al Servizio Ambiente ed Ecologia. Con essa il richiedente attesta che verrà praticato il compostaggio domestico con modalità continuative ed autorizza, altresì, il Comune ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare ai predetti uffici la cessazione dello svolgimento di tale attività.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 verrà calcolata a consuntivo, con compensazione con la Tassa dovuta per l'anno successivo, ovvero rimborso dell'eventuale eccedenza versata nell'ipotesi di incapienza.
4. Per le utenze non stabilmente attive, la tariffa della tassa è ridotta del 50% nella quota variabile, a condizione che:
  - le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di sei (6) mesi all'anno all'estero;Nella dichiarazione il soggetto passivo deve dichiarare la sua abitazione principale e di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.  
Il Servizio Entrate congiuntamente con il Settore Polizia Locale si riserva di effettuare i relativi controlli circa la veridicità delle dichiarazioni.
5. La riduzione tariffaria di cui al comma 4 compete a richiesta dell'interessato, se debitamente documentata, e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della stessa.
6. Ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, può essere concesso, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, l'esonero e/o lo sgravio della Tassa relativa all'anno in cui è stata presentata apposita richiesta. I soggetti che hanno titolo per la concessione dell'esonero e/o dello sgravio, sono le persone, sole o riunite in un nucleo familiare, nullatenenti o in condizione di grave disagio economico accertato e segnalato dai Servizi Sociali, limitatamente ai locali

direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati. La copertura delle agevolazioni previste nel presente comma è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente.

7. Tutte le agevolazioni e riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno solare del mese successivo a quello di presentazione della relativa denuncia ovvero alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione in mancanza della stessa.

## **ARTICOLO 22**

### ***Riduzione per le utenze non domestiche***

1. In considerazione dell'alta valenza sociale delle attività svolte dai soggetti di seguito elencati, viene riconosciuta una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa dovuta da:
  - a) ONLUS, Associazioni di volontariato, Cooperative sociali ed Associazioni di promozione sociale e/o assistenziali regolarmente iscritte ai rispettivi Albi o Registri, nonché Fondazioni ed ogni altro ente che non abbia, per statuto, scopo di lucro (oratori, enti di beneficenza, partiti e sindacati) per i locali e le aree o le parti di esse ove vengano svolte le attività proprie dell'ente, prive di carattere commerciale;
  - b) Istituzioni scolastiche non statali purché legalmente riconosciute.
2. La Tassa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati agli urbani, avvalendosi di altro gestore, sempre che i rifiuti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
3. Le percentuali di riduzione sono così determinate:
  - 25%, nel caso di recupero dal 25% al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 40%, nel caso di recupero di oltre il 41% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 60%, nel caso di recupero di oltre il 61% e fino al 80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 80%, nel caso di recupero di oltre l'81% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'articolo 15, comma 7, all'intera superficie imponibile.

4. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero, attraverso la loro trasformazione in una delle finalità previste dall'allegato C del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n. 205, nel corso dell'anno solare precedente.
5. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i "formulari di

identificazione” di cui all’articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati e datati in arrivo dal destinatario, con indicazione della relativa autorizzazione ad operare il recupero, dei quantitativi prelevati, della tipologia, del periodo, del codice CER e del peso, oltre all’indicazione della necessaria localizzazione dei relativi impianti di destinazione.

6. In ogni caso, è facoltà del Servizio Entrate richiedere comunque copia del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità, tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione della parte variabile, si provvederà a recuperare la quota della stessa indebitamente riconosciuta, con applicazione di sanzioni ed interessi di legge, se dovuti.
8. Nessuna riduzione può essere applicata per i rifiuti terziari di imballaggio, i cui costi di gestione, smaltimento, recupero e riutilizzo, sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, secondo quanto disposto dagli articoli 219, 220 e 221 del D. Lgs. n. 152/2006.
9. La riduzione di cui al comma 2 verrà calcolata a consuntivo con compensazione con la Tassa dovuta per l’anno successivo, ovvero rimborso dell’eventuale eccedenza versata nell’ipotesi di incapienza.
10. Qualora sia documentata dal soggetto passivo una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile, ovvero sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla Tassa, la superficie imponibile è ridotta delle seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economica:

<b>Tipologia di attività</b>	<b>% di riduzione della superficie imponibile</b>
AUTOCARROZZERIE	20%
VERNICIATURA-GALVANO TECNICI-FONDERIE	20%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONI VEICOLI	20%
GOMMISTI	20%
FALEGNAMERIE	20%
TIPOGRAFIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

11. La copertura delle riduzioni previste nel presente articolo è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente.

**ARTICOLO 23**  
***Riduzione Anti Spreco***

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è riconosciuta la riduzione della tariffa parte variabile in proporzione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, nella seguente misura:
  - fino a 30 Kg anno: 5%
  - da 30 Kg a 500 Kg anno: 10%
  - oltre 500 Kg anno : 20%
2. A tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno l'utenza interessata deve inoltrare apposita richiesta e produrre idonea documentazione attestante il quantitativo di beni alimentari ceduti nell'anno precedente. La riduzione viene riconosciuta in diminuzione della quota variabile nell'annualità di presentazione della richiesta.

**ARTICOLO 24**  
***Cumulo di riduzioni e agevolazioni***

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 100% della quota variabile.
2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale.

**ARTICOLO 25**  
***Scadenze di versamento***

1. In sede di adozione delle tariffe, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

**ARTICOLO 26**  
***Modalità di versamento e Riscossione***

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto con l'indicazione della componente rifiuti, del Tributo provinciale, dell'ubicazione e della superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la Tassa, della destinazione d'uso dichiarata o accertata, delle tariffe applicate, dell'importo dell'unica o di ogni singola rata, e le relative scadenze. L'invito di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge n. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'invito di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante

posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

2. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno di competenza possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali ivi compreso quanto previsto dall'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive integrazioni o modificazioni.
4. Qualora la scadenza di ciascuno dei termini di versamento coincida con un giorno festivo, la stessa deve intendersi prorogata di diritto al primo giorno feriale successivo lavorativo.
5. L'Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione, può sospendere o differire i termini ordinari di versamento, in presenza di situazioni particolari che rendano necessario tale provvedimento al fine di favorire il corretto adempimento dell'obbligo tributario.
6. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
7. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, in caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento per omesso o parziale versamento ovvero d'ufficio o in rettifica, come indicato al successivo articolo 29, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica
8. L'importo complessivo della Tassa annua dovuta è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di euro, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto disposto dal comma 166 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Le modifiche infrannuali inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni della Tassa dovuta, potranno essere considerate nel computo della Tassa relativa all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

## **ARTICOLO 27**

### ***Importi minimi e rimborsi***

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 17 sia inferiore ad



- euro 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito alla Tassa complessivamente dovuta nell'anno e non alle singole rate di versamento.
2. Non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad euro 20,00 (venti/00), esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
  3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
  4. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque (5) anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
  5. Il Servizio Entrate provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
  6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al saggio legale annuo, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

## **ARTICOLO 28**

### ***Funzionario responsabile***

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'Imposta stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **ARTICOLO 29**

### ***Verifiche ed accertamenti***

1. Il Servizio Entrate svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione presentata ai fini TARI. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione;
  - b) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
  - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo delle superfici imponibili;
  - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione della Tassa sia ai conduttori che agli occupanti o detentori, agli amministratori di condominio,

ovvero ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire;

- e) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- f) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili alla Tassa, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 10 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, il Servizio procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 Codice Civile.

Per le predette attività, il Servizio ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi da 179 a 182 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;
- del proprio personale o di altri dipendenti dell'Ente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui siano state stipulate apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili, il personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

- g) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, il Servizio ha facoltà di considerare come superficie assoggettabile alla Tassa quella calpestabile ovvero quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali, nonché le aziende e società partecipate dall'Ente hanno l'obbligo di trasmettere periodicamente al Servizio Entrate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti o denunce di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Servizio Entrate provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o

d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altri strumenti di pagamento.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi assumono efficacia di dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ARTICOLO 30**

#### ***Sanzioni ed interessi***

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

### **ARTICOLO 31**

#### ***Riscossione coattiva***

1. La riscossione coattiva è effettuata in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e di quanto disposto dal vigente Regolamento delle Entrate Tributarie.
2. Non si procede alla riscossione di somme di importo inferiore o pari all'ammontare delle spese da sostenere per il recupero coattivo delle medesime.

### **ARTICOLO 32**

#### ***Contenzioso***

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, l'ingiunzione fiscale di pagamento e/o ruolo, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

**ARTICOLO 33**  
***Trattamento dei dati personali***

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

**ARTICOLO 34**  
***Entrata in vigore e abrogazioni***

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari aventi per oggetto il Tributo sui Rifiuti.

**ARTICOLO 35**  
***Norme di rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 1, dal comma 639 al comma 728, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento di Igiene Urbana adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento si adegua *ex lege* alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.

## ALLEGATO 1 UTENZE DOMESTICHE

### CLASSIFICAZIONE

<i>Categorie utenze domestiche</i>	
<b>1</b>	Nucleo familiare con 1 componente
<b>2</b>	Nucleo familiare con 2 componenti
<b>3</b>	Nucleo familiare con 3 componenti
<b>4</b>	Nucleo familiare con 4 componenti
<b>5</b>	Nucleo familiare con 5 componenti
<b>6</b>	Nucleo familiare con 6 o più componenti

### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

**TF<sub>dom</sub>**: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con **n** componenti il nucleo familiare e una superficie pari a **S**

**QUF<sub>dom</sub>**: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento **Ka**.

**Ka (n)**: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (**n**)

**CFT<sub>dom</sub>**: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

**S tot (n)**: superficie totale delle utenze domestiche con **n** componenti del nucleo familiare

### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

**TV<sub>dom</sub>**: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con **n** componenti il nucleo familiare

**QUV<sub>dom</sub>**: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione

del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\Sigma_n \mathbf{N} (n) \cdot \mathbf{Kb} (n)}$$

**QTOTdom:** quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

**N (n):** numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

**Kb (n):** coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

**CUdom:** costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

**CVTdom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

## ALLEGATO 2 UTENZE NON DOMESTICHE

### CLASSIFICAZIONE

<i>Categorie utenze non domestiche (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, Agenzie
12	Banche, Istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Box, cantine e posti auto non pertinenti ad unità abitativa

## CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom}(ap, S_{ap}) = QU_{Fndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$QU_{Fndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

**TF<sub>ndom</sub>**: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>

**QU<sub>Fndom</sub>**: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

**CFT<sub>ndom</sub>**: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

**S<sub>ap</sub>**: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kc**: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

## CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom}(ap, S_{ap}) = CU_{ndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

**TV<sub>ndom</sub>(ap, S<sub>ap</sub>)**: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>

**CU<sub>ndom</sub>**: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CU_{ndom} = \frac{CVT_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

**CVT<sub>ndom</sub>**: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

**QTOT<sub>ndom</sub>**: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

**S<sub>ap</sub>**: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kd(ap)**: coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.